



COMUNE DI CISTERNINO

Provincia di Brindisi

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE SICUREZZA URBANA

N. 33 del 26/02/2026	OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO IN VIALE STAZIONE.
----------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le istanze formulate dalla Sig.ra M. G., in qualità di Rappresentante Legale della ditta “CALORA surl – Costruzioni Opere Pubbliche”, con sede legale a Vitigliano (LE) alla S.P. 363 Vitigliano-santa Cesarea Terme – Zona Industriale Lotto 4, nonché dall’Ing. Pinto Dario in qualità di direttore dei lavori, acquisite al Protocollo Generale dell’Ente in data 24\02\2026 Prot. N. 5309 e in data 26\02\2026 N. 5610, con le quali chiedono la regolamentazione della circolazione stradale di Viale Stazione, per consentire l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, previsti dal giorno 02\03\2026 al giorno 20\03\2026;

TENUTO CONTO che il posizionamento della segnaletica, ivi compresa quella di cantiere mobile e di preavviso, è posto a carico della ditta esecutrice dei lavori;

VISTI gli artt. 5, c. 3 e gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.92 N. 285 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.92, n.495 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di pubblico interesse e di sicurezza pubblica, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento è finalizzato unicamente alla regolamentazione della circolazione veicolare/pedonale e che pertanto non esime la ditta esecutrice dei lavori dal possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento dei lavori di che trattasi;

VISTO il D.lvo N. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Sindacale N. 8 del 22\12\2025 di attribuzione dell’incarico di Responsabile di Servizio del Settore “Sicurezza Urbana” al Comm. Capo Dott.ssa Zullo Maria Antonietta;



ORDINA

- 1) Dalle ore **00.00** del giorno **02 marzo 2026** alle ore **24.00** del giorno **20 marzo 2026**, sarà vietata la sosta con rimozione forzata e la circolazione in **Viale Stazione** (dal civico 26 di Viale Stazione al civico 16 di Via Stazione), **ECCETTO FRONTISTI E RESIDENTI**, per consentire, nei pressi del civico 20 di Viale Stazione, la realizzazione delle opere in oggetto indicate.

Il personale appartenente alla Ditta esecutrice dei lavori è formalmente incaricato, 48 ore prima dell'inizio dei lavori, dell'apposizione della necessaria segnaletica stradale e di cantiere, nonché quella di preavviso agli utenti della strada e ai residenti, conforme al C.d.S., recanti le prescrizioni di cui sopra, nonché alla obbligatorietà e successiva rimozione della stessa alla scadenza della presente. Inoltre, la medesima ditta ha l'obbligo di porre in essere ogni opportuno accorgimento a tutela della pubblica incolumità e salvaguardia della sicurezza stradale. La segnaletica dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza sia di giorno che di notte secondo i dettami dell'art. 21 del D.lvo 30/04/1992 N. 285 e ss.mm.ii. nonché, del D.P.R. 16/12/1992 N. 495 e ss.mm.ii., esonerando questa amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Ulteriori provvedimenti di viabilità conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori imprevedibili, potranno essere adottati, anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente ordinanza, dal personale del Corpo di Polizia Locale e/o da altri Organi di Polizia Stradale, mediante apposizione di ulteriore segnaletica provvisoria e/o presenza del personale in loco.

Ai sensi dell'art. 25 comma 2 (secondo paragrafo) del nuovo regolamento di Polizia Urbana, l'esecuzione dei lavori disturbanti ovvero comportanti l'uso dei macchinari rumorosi, dovranno essere effettuati nel periodo 16/09 – 14/06 dalle ore 07:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, ad esclusione dei giorni sabato, domenica e festivi.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazioni e di trasparenza degli atti pubblici nonché, mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.L.vo 30 aprile 1992 N. 285 e successive modificazioni, faranno osservare la presente Ordinanza.

Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada.

Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.



Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. Ai sensi della Legge 1034/71 o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., si rende noto che responsabile del procedimento è lo scrivente.

Il Responsabile del Settore
ZULLO MARIA ANTONIETTA / Namirial
S.p.A./02046570426
(atto firmato digitalmente)